



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Laura Sara Tragni	Presidente
dott. Olindo Canali	Giudice
dott. Martina Flamini	Giudice Relatore

Ha pronunciato il seguente

Decreto

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis* D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al **39238/2018 R.G.** e promosso

da

nato in Bangladesh, , CUI - elettivamente domiciliato in Milano, piazza Velasca n. 5, presso lo studio dell'avv. Tanzarella Elena, che lo rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA U.T.G. DI MILANO

convenuto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso *ex artt. 35* D.L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

In fatto

Con ricorso *ex artt. 35* D.Lvo. 25/2008 e 737 ss. c.p.c., depositato il 4.08.2018, notificato al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, il signore adiva il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il 30.03.2018 e notificato all'opponente il giorno 26.07.2018.



Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta si è costituita in giudizio e ha depositato: il modello C3, il verbale di audizione svoltasi innanzi alla Commissione Territoriale e la decisione in merito alla domanda di protezione, unitamente alla documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8).

Nel termine previsto dal comma 12 dell'art. 35 bis la difesa ricorrente non ha provveduto a depositare la nota difensiva autorizzata. Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto del 19.10.2018, il Giudice Istruttore ha fissato udienza per procedere alla rinnovazione dell'audizione del ricorrente, non ritenendo sufficiente quanto emerso durante il colloquio svoltosi innanzi alla Commissione Territoriale, al fine di un esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto, come richiesto dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE. All'udienza del 20.02.2019, è comparso il ricorrente personalmente e ha reso dichiarazioni in lingua bangla, assistito da un interprete volontario.

In diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

Il ricorrente, _____ ha affermato di avere lasciato il Paese d'origine alla fine del 2016, di essere stato prima a Dubai e in Sudan e di essere poi arrivato in Libia il 1° gennaio 2017; infine, di essere sbarcato in Sicilia il 18 giugno 2017 e di aver raggiunto Milano il 19 giugno dello stesso anno.

Sentito dalla Commissione Territoriale, ha dichiarato di essere nato l'1.01.1999, nel villaggio di Naria, nel distretto di Shariatpur, in Bangladesh; di appartenere al gruppo etnico bangla e di essere di religione musulmana. Il suo nucleo familiare è composto, oltre che da lui stesso, dal padre (un contadino, deceduto durante un'alluvione), dalla madre (deceduta da circa cinque anni), da due fratelli e una sorella, i quali continuano a vivere in Bangladesh, dai nonni. Il richiedente ha studiato per otto anni e ha poi lavorato come contadino insieme al padre nei terreni di famiglia.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare, il ricorrente ha dichiarato di temere, in caso di ritorno nel Paese d'origine, di essere ucciso dal proprio creditore, non avendo i mezzi sufficienti per restituire il proprio debito. Egli ha riferito: che il padre, nel 2016, aveva contratto una malattia cardiaca; che, dunque, egli si era rivolto ad una persona del villaggio, di religione indù, per ottenere un prestito per curare il padre; che questa persona era stata disposta a prestare lui 400.000 taka a fronte di una garanzia (ipoteca sulla casa); che, tuttavia, il fiume Padma aveva spazzato via la sua abitazione, provocando anche la morte del padre; che, di conseguenza, egli era stato minacciato di morte da parte del creditore, qualora non avesse onorato i debiti in tempo o qualora si fosse rivolti alla Polizia; che, dunque, gli aveva offerto a garanzia un altro terreno di loro proprietà, ma l'uomo l'aveva rifiutato; che, successivamente, una persona del villaggio si era offerta di aiutare il ricorrente a lasciare il Bangladesh,



chiedendo in cambio proprio quel terreno; pertanto, il ricorrente aveva accettato ed aveva abbandonato il Paese.

Alle domande poste a chiarimento da parte della Commissione, il ricorrente ha specificato: che il prestito era soggetto ad interessi mensili, in conseguenza dei quali ora ammonta ad un totale di 800.000 taka; che egli era riuscito ad ottenere il prestito perché aveva ipotecato la casa come garanzia; che i termini della restituzione del debito prevedevano che il ricorrente restituisse 5000 taka ogni mese; che, tuttavia, egli non è ancora riuscito a restituire il dovuto perché non aveva un lavoro; che il suo creditore era un usuraio, di religione indù, suo vicino di casa e che si era rivolto a lui perché nessun altro avrebbe potuto prestargli denaro (ha precisato che i nonni, unici suoi familiari ancora in vita, erano anziani); che i soldi del prestito erano stati utilizzati per le cure del padre, il quali si era dovuto sottoporre ad un intervento cardiaco.

A seguito dell'impugnazione, si è ritenuto opportuno procedere a nuova audizione dell'interessato, per consentirgli di superare alcune contraddizioni e inconsistenze rilevabili dal verbale redatto avanti alla C.T., in ossequio al principio di cooperazione e, quanto al diritto di essere sentiti nel corso del procedimento di protezione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”*.

Sentito dal Tribunale, ha dichiarato:

«Sono nato il 1.1.1999 Shariatpur. Ho due fratelli e una sorella. I miei genitori sono morti. Non sono sposato e non ho figli. Sono di religione musulmana e di etnia bangla. Nel mio paese sono andato a scuola fino all'ottava classe. Mio padre è morto nel 2016 e 5 anni prima era morta mia madre. Mio padre ha pagato i miei studi. Mio padre lavorava come agricoltore.

Ho lasciato il mio paese per questi motivi: quando mio padre era ammalato, nel 2016, mio padre ha chiesto un prestito ai nostri vicini. Loro si chiamano Sumun Das. Erano indù. Das vuol dire Indù. Ci hanno prestato 4 lakh taka. Ogni mese dovevamo restituire interessi per 5 mila taka. Avevamo scritto tutto su un foglio. Il foglio è andato distrutto e perso durante l'alluvione. L'alluvione c'è stata nel 2016. Era estate, c'erano i monsoni.».

Alla richiesta di delucidazioni da parte del giudice in merito alla data dell'alluvione da lui indicata in Commissione, il ricorrente ha dichiarato:

«Alla Commissione avevo detto che non ricordavo il mese, non avevo detto febbraio. Ancora adesso non ricordo il mese, ma ricordo che era caldo e c'erano i monsoni. L'alluvione ha colpito moltissimi villaggi. Mio padre è morto proprio a causa dell'alluvione. La mia casa è stata distrutta. Noi avevamo dei terreni vicino casa. Io ho detto ai creditori che avrei potuto dare loro il nostro terreno, ma non i soldi, che non avevamo. Loro hanno detto che oltre al terreno dovevamo dare anche i soldi. Loro allora hanno detto che dovevamo dare immediatamente i soldi.

Uno dei miei vicini di casa mi ha aiutato vendendo un terreno e mi ha così dato i soldi per arrivare in Libia e poi in Italia. Prima che io partissi mi hanno minacciato di morte. Mi hanno picchiato tante volte. Mi hanno trovato a casa di mia nonna e mi hanno picchiato. Quando sono scappato dal Bangladesh, queste persone sono andate a casa di mia nonna a sgridare i miei fratelli piccoli. Hanno anche picchiato i miei fratelli ed hanno detto che se mi trovano, mi uccidono. Mi hanno detto che se avessi parlato alla polizia, mi avrebbero ucciso. Per questo non sono andato alla Polizia. Ho paura di tornare nel mio paese perché i creditori, se non restituisco tutti i soldi con gli interessi, mi uccideranno.



Nel mio paese non avrei mai modo di lavorare per restituire i soldi. Invece con i soldi che sto guadagnando in Italia, riesco a mettere da parte ogni mese circa 30.000 taka. Vorrei mandare questi soldi ai miei fratelli per estinguere il debito, ma sono due mesi che non riesco a mettermi in contatto con loro. Non riesco a sentire neanche mia nonna. Il cellulare è spento.

In Italia lavoro in un ristorante come aiuto cuoco. Guadagno circa 780,00 euro al mese. Vivo in un centro di accoglienza della Croce Rossa. Ho fatto un corso di italiano.».

Dunque il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione il pericolo di essere ucciso dal creditore, non avendo il denaro sufficiente per restituire il debito contratto per pagare le cure del padre (debito che oggi ammonta a 800 taka).

Il D.Lvo n. 251 del 2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE (cd “Direttiva Qualifiche”), il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95). L’art. 2 del citato D.Lvo 251/2007 definisce “**rifugiato**” il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”* (lett. e dell’art. 2).

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, *“requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati”* (Cass. 23/8/2006 n.18353), nel procedimento caratterizzato dall’assenza di preclusioni, da un’istruttoria deformalizzata e dai maggiori poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice, chiamato a cooperare nell’accertamento dei fatti che possono condurre al riconoscimento allo straniero del diritto alla protezione internazionale (vd Cass. Sez. Un., 17/11/2008, n. 27310).

Ancora in via generale si osserva che in ogni caso *“la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass. civ., sez. un., 17/11/2008, n. 27310 cit.), occorre preliminarmente osservare che la valutazione di credibilità del richiedente la protezione *“non è il frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca”* (così, da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 14/11/2017, n. 26921; si tratta, del resto, di una metodologia prevista dalla stessa direttiva 2004/83 all’art. 4, come



ricordato nelle sentenze della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-148/13, ABC e del 22 novembre 2012, causa C-277/11, M. M.).

Ebbene, procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, l'organo giudicante è giunto alla conclusione che il racconto del sig. Howlader Mohasin possa considerarsi credibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Territoriale.

In primo luogo, come rilevato dalla stessa autorità amministrativa, non vi è motivo di dubitare della veridicità rispetto a quanto da lui riportato in merito alla sua provenienza. Egli, infatti, è stato in grado di fornire una descrizione sufficientemente dettagliata del villaggio in cui era nato e vissuto, avendo riferito nomi di strade e di luoghi limitrofi.

In secondo luogo, gli elementi emersi durante l'audizione in sede giurisdizionale hanno permesso di chiarire alcuni punti controversi della storia, permettendo di superare le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale in merito alla sua attendibilità.

Il ricorrente, infatti, ha specificato di non aver mai dichiarato che l'alluvione che aveva distrutto la sua abitazione si fosse verificata a febbraio del 2016 – indice, questo, utilizzato dalla Commissione per provare la non veridicità del suo racconto, atteso che le fonti non testimoniano alcuna alluvione in quel mese; ma, diversamente, di aver ammesso di non ricordare con precisione il mese dell'alluvione, potendo soltanto riferire che si trattava di un mese estivo, dal momento che faceva caldo ed era la stagione dei monsoni.

Di fronte a tale chiarimento, dunque, non è possibile condividere la valutazione effettuata dall'autorità amministrativa e, al contrario, è necessario evidenziare come l'alluvione riportate dal ricorrente possa trovare un riscontro esterno nelle fonti di informazione internazionale. Infatti, come riportato nel documento *Bangladesh: Floods and Landslides - Jul 2016* (reperibile al seguente link: <https://reliefweb.int/disaster/fl-2016-000075-bgd>), “Almeno 820.000 persone sono state colpite dalle inondazioni in Bangladesh e la situazione si sta deteriorando giornalmente. I livelli dei fiumi pericolosamente alti hanno costretto migliaia di persone a lasciare le loro case. Si prevede che i livelli dei fiumi continueranno a salire nei prossimi giorni. Molte famiglie sono rimaste senza un'abitazione e c'è carenza di acqua pulita, cibo, medicine e carburante. Bangladesh Red Crescent distribuisce cibo in sette distretti colpiti: Kurigram, Bogra, Sirajganj, Jamalpur, Nilphamari, Lalmonirhat e Sunamganj. (IFRC, 29 luglio 2016)

A partire dal 3 agosto, circa 3,2 milioni di persone in 16 distretti del Bangladesh sono stati colpiti da inondazioni provocate dai monsoni che hanno avuto inizio intorno al 22 luglio. 42 morti sono stati registrati e 38 confermati ufficialmente, compresi i minori per lo più affogati, in quanto circa 7.400 persone hanno cercato rifugio in 69 rifugi alluvionali. Circa 250.000 case sono state distrutte o danneggiate. Le popolazioni colpite hanno principalmente bisogno di cibo, acqua e ripari di emergenza. Più di 300.000 persone sono bloccate nei distretti di Shariatpur [il distretto in cui viveva il richiedente] e Faridpur.”

Inoltre, “Le operazioni europee di protezione civile e aiuti umanitari (ECHO) hanno riferito che oltre 3,2 milioni di persone sono state colpite dalle inondazioni in Bangladesh. Inondazioni sono state segnalate in 16 distretti: Bogra, Faridpur, Gaibandha, Jamalpur, Kurigram, Kustia, Lalmonirhat, Madaripur, Manikganj, Nilphamary, Rajbari, Rangpur, Shariatpur, Sirajgonj, Sunamgonj e Tangail.” (cfr.: <http://floodlist.com/asia/bangladesh-floods-july-august-2016>).

Le fonti citate, pertanto, permettono di attestare come effettivamente, nel luglio 2016, si sia verificata un'esondazione del fiume Padma, che ha interessato moltissimi distretti, compreso *Shariatpur*, luogo in cui si trova il villaggio di provenienza del richiedente. Peraltro, la situazione nel villaggio di Naria appare ulteriormente peggiorata a causa di una recente alluvione: “A partire dal 15 settembre 2018, tra



4.200 e 5.000 persone residenti a Naria Upazila sono rimaste senza casa a causa dell'erosione del fiume Padma. Vi è una grave erosione in almeno 10 punti che copre 7 chilometri sulle rive del Padma nel distretto di Shariatpur, tra cui Naria Pourashava, Kedarpur Union, Moktarer Char Union, Nawa Para Union, Charatra Union e Gharisara Union (BDNews24 10/09/2018). Oltre alle case, tutte le strade, i ponti, i canali sotterranei e altre infrastrutture critiche nelle aree sono state sommerse dal fiume. Almeno 200 aziende a Sadhur Bazar e 200 negozi nell'area di Wapda Bazar sono state erose nel fiume.” (documento consultabile al seguente link:

<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/180917%20Start%20Fund%20Bangladesh%20Briefing%20Note%20Riverbank%20Erosion%20Naria%20Shariatpur.pdf>).

Orbene, giunti ad una valutazione positiva di credibilità rispetto alla riferita alluvione che avrebbe costituito il motivo dell'impossibilità per il ricorrente di far fronte alla restituzione del debito, si passi a valutare la credibilità interna del ricorrente rispetto a quanto da lui dichiarato proprio in merito al prestito richiesto all'uomo del suo villaggio per provvedere alle cure del padre.

In primo luogo, egli ha affermato di aver ottenuto un prestito totale pari a 4 lakh taka (o 400.000 taka), che oggi ammonta a 8 lakh taka, in ragione del tasso usurario e non essendo egli riuscito a restituire alcuna parte della somma dovuta.

Inoltre, è stato in grado di fornire precisazioni circa le modalità di pattuizione e di restituzione della somma di denaro: ha specificato di aver concordato con il proprio creditore una quota di restituzione mensile di 5.000 taka e di aver ipotecato la propria abitazione come garanzia per il debito.

Quanto affermato in merito alla garanzia, ha trovato una conferma nel fatto che, a seguito dell'alluvione dell'estate del 2016 e, dunque della distruzione dell'immobile ipotecato, egli si era trovato costretto a fornire una garanzia alternativa; per tale motivo, dunque, egli aveva cercato di offrire al proprio creditore un altro terreno di famiglia, che non era stato distrutto dal fiume. Tale tentativo, tuttavia, non aveva portato ad alcun risultato, dal momento che, da un lato, il creditore si era rifiutato di accettarlo, dichiarando di voler essere ripagato soltanto in denaro, e, dall'altro, il valore del terreno non era sufficiente a coprire l'intero ammontare della somma dovuta.

Si precisa, peraltro, che, come dichiarato dallo stesso ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale, egli si era addossato l'onere di provvedere alle cure del padre e, dunque, di restituire il debito conseguentemente contratto (*“dovevo onorare i debiti che avevo accumulato per la cura di mio padre e spettava a me”*; *“dopo la morte di mio padre, tutta la responsabilità è ricaduta su di me”*), in quanto fratello maggiore. Egli, infatti, aveva tre fratelli più piccoli di lui (due fratelli e una sorella), che erano stati a loro volta picchiati dal creditore, come forma di minaccia indiretta, dal momento che, insieme ai nonni, erano gli unici suoi familiari rimasti.

Rispetto al creditore, egli ha spiegato che si trattava di un uomo del suo villaggio, di religione indù, cui il ricorrente si era rivolto, non avendo nessun altro cui affidarsi (ha spiegato che i suoi nonni erano anziani e non avrebbero potuto aiutarlo economicamente). Egli ha anche puntualizzato come la differenza religiosa tra lui e quell'uomo non aveva rappresentato un ostacolo alla concessione del prestito, dal momento che si trattava di un usuraio, del quale, in sede di audizione innanzi al giudice, ha poi precisato il nome (particolare che non gli era stato domandato dalla Commissione Territoriale).

Per quanto concerne, poi, i mezzi attraverso cui egli sarebbe intenzionato a restituire la somma di denaro, si sottolinea che il richiedente, in Italia, ha un'occupazione a tempo indeterminato, grazie alla quale conta di raccogliere il denaro necessario per estinguere il debito (ha dichiarato: «Con i soldi che sto guadagnando, riesce a mettere da parte ogni mese circa 30.000 taka») e provvedere, allo stesso tempo, al proprio sostentamento.

Unico elemento del narrato che appare poco verosimile riguarda la circostanza per cui il ricorrente sarebbe riuscito a fuggire dal Bangladesh grazie alla vendita di un terreno di proprietà della sua famiglia, che non era stato distrutto dall'alluvione. Rispetto all'attendibilità di tale dettaglio residuano alcuni dubbi, soprattutto considerando che, se effettivamente tale terreno non fosse andato distrutto, il ricorrente avrebbe potuto utilizzarlo per rifondere parte della somma dovuta (per quanto egli abbia



spiegato che i soldi ricavati non sarebbero bastati per restituire l'intero debito). In ogni caso, in merito a questo aspetto, data la complessiva coerenza e attendibilità del resto del racconto, senza contraddizioni e ricco di particolari, si ritiene possibile applicare il principio del beneficio del dubbio, elemento che conduce a considerare accertato un fatto verosimile pur in presenza di un margine residuo di dubbio. Infatti, come ricordato dal rapporto *Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems* dell'UNHCR, *“nonostante gli sforzi che il richiedente (ed eventualmente anche la stessa autorità accertante) possa fare per cercare di raccogliere le prove dei fatti affermati, può darsi che permangano tuttavia dubbi relativamente a tutte o ad alcune delle sue affermazioni”* e che, talvolta, *“la stessa vita o l'incolumità del richiedente potrebbero essere messe a rischio ove la protezione internazionale gli fosse ingiustamente negata”*. Quest'orientamento dell'UNHCR è peraltro suffragato da quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di onere della prova, secondo cui *“stante la particolare situazione in cui si trovano i richiedenti asilo, sarà frequentemente necessario concedere loro il beneficio del dubbio quando si vada a considerare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a supporto”* (cfr.: CEDU, R.C. v. Svezia, 2010, paragrafo 50; CEDU, N. v. Svezia, 2010, paragrafo 53; CEDU, A.A. v. Svizzera, 2014, paragrafo 59).

Quindi, una volta accertata anche la coerenza interna del ricorrente, sia rispetto all'entità del debito e alle modalità di pattuizione e restituzione dello stesso, che ai motivi che lo hanno giustificato, si proceda al vaglio della credibilità esterna di quanto da lui riferito sul punto.

Rispetto a ciò, si ricorda innanzitutto che, per quanto non sia stata prodotta alcuna documentazione che possa attestare l'esistenza del debito contratto, le particolarità della materia trattata comportano un alleggerimento dell'onere probatorio riconosciuto in capo al ricorrente e un correlato dovere di cooperazione officiosa affidato all'organo giudicante (derivante dal combinato disposto degli articoli 8 del d.lgs. n. 25/2008 e 3 del d.lgs. n. 251/2007). Pertanto, l'assenza di prova documentale non può essere considerato elemento dirimente ai fini della valutazione di credibilità dal racconto, qualora, come nel caso di specie, il ricorrente abbia impiegato tutti i mezzi a sua disposizione per circostanziare il più possibile la domanda (articolo 3, co. 5 d.lgs. 251/2007).

Inoltre, le autorevoli fonti internazionali testimoniano l'ampia diffusione in Bangladesh del fenomeno del debito a tassi usurari, e delle conseguenze da esso derivanti (cfr.: United States Department of State, 2017 Trafficking in Persons Report - Bangladesh, 27 June 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5959ed0ba.html>; Human Rights Watch, Bangladesh: Improve Protections for Migrant Domestic Workers, 8 December 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/584aa53b4.html>; Human Rights Watch, World Report 2015 - Bangladesh, 29 January 2015, available at: <http://www.refworld.org/docid/54cf83c146a.html>). In Bangladesh, infatti, fenomeni quali la disoccupazione, la povertà diffusa, la generale scarsità di terreni coltivabili, la frequente esposizione del territorio sia a inondazioni (come nel caso di specie) sia a siccità ed il mancato rispetto dei diritti umani, spingono molti dei suoi abitanti a lasciare il Paese in cerca di lavoro o, comunque, hanno aperto lo spazio ad un'ampia diffusione del fenomeno dei prestiti usurari. L'eventualità, dunque, che l'insufficiente disponibilità economica della famiglia del ricorrente l'avesse condotto ad indebitarsi per far fronte alle spese mediche del padre e che il suo stato d'indigenza, addirittura aggravato a seguito dell'alluvione, avesse per lui reso impossibile la restituzione della somma ottenuta – a maggior ragione a causa del suo innalzamento dovuto al tasso d'interesse usurario – rappresenta una situazione del tutto realistica nel contesto del suo Paese di provenienza e trova, appunto, una piena rispondenza nelle fonti. Infatti, anche la circostanza per cui egli sarebbe stato conseguentemente minacciato e addirittura picchiato trova un riscontro esterno e risulta assolutamente coerente con i fenomeni di maltrattamenti, tortura e schiavismo testimoniati dalla fonti quali conseguenze della pratica dei prestiti usurari.



Pertanto, accertata la coerenza tanto interna, quanto esterna delle dichiarazioni del signor Howlader Mohasin, il Collegio è pervenuto ad una complessiva valutazione positiva rispetto alla credibilità del suo racconto.

Tuttavia, dalle dichiarazioni del richiedente, non emerge alcun indice che possa giustificare un fondato timore di persecuzione per una delle ragioni elencate nell'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951. Infatti, il pericolo addotto dal ricorrente non sarebbe comunque ricollegabile ad alcuno dei cinque motivi convenzionali – razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica -, i quali devono necessariamente essere posti alla base dell'atto persecutorio temuto, affinché possano ritenersi compiutamente integrati i presupposti per l'attribuzione dello *status* di rifugiato.

Quanto alla **protezione sussidiaria**, invece, è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs n.251/2007.

Con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che: perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un "*rischio effettivo di subire un ... danno*" nel caso di rientro nel paese interessato", i termini "*condanna a morte*" o "*l'esecuzione*", nonché "*la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente*" devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata). È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di "*trattamenti inumani o degradanti*" derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Nel caso di specie, sussistono elementi sufficienti per ritenere che il ricorrente, qualora rimpatriato, corra il rischio effettivo di essere sottoposto a maltrattamenti tali da configurare l'ipotesi di danno grave prevista dalla lettera b) dell'articolo in commento.

Innanzitutto, come si legge nel *Manuale giuridico per l'operatore - La tutela dei richiedenti asilo* redatto dall'UNHCR, l'interpretazione data al concetto di tortura e altri trattamenti inumani e degradanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo appare ancora più ampia di quella attribuita dall'art. 1 della Convenzione ONU contro la tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti - disposizione che contiene la definizione minima internazionalmente vincolante di cosa sia tortura -, secondo cui tale forma di violenza consisterebbe in un atto, che non sia una sanzione legittima, "*con il quale un dolore o delle sofferenze acute sono intenzionalmente inflitte*



PDF Eraser Free

ad una persona, con lo scopo in particolare di ottenere dalla stessa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un'azione che essa stessa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, o di intimidirla o di esercitare pressioni su di lei, o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altra ragione basata su una qualunque forma di discriminazione, quando tali dolori o sofferenze sono inflitti da un pubblico ufficiale o qualsiasi altra persona che eserciti funzioni ufficiali, o su istigazione o con il suo consenso o con la sua acquiescenza espressa o tacita". Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, infatti, l'art. 3 della Convenzione europea, che è rilevante per la definizione di protezione sussidiaria, non fa riferimento alla necessità di un particolare fine da parte del torturatore.

Per quanto riguarda invece il concetto di responsabile del danno grave, esso trova una definizione all'interno dell'art. 6 della direttiva "Qualifiche", recepito letteralmente dall'art. 5 del d.lgs. n. 251/2007, prevedendo che esso possa essere: a) lo Stato; b) partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b) comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Nel caso di specie, il danno grave - che si concreterebbe nella possibilità per il ricorrente di essere torturato od ucciso per la mancata restituzione del prestito e degli interessi -, proverrebbe da un soggetto non statale e, segnatamente, dal creditore del ricorrente.

Orbene, prospettandosi l'attribuzione di responsabilità ad un soggetto non statale, occorre valutare se il richiedente possa comunque beneficiare della protezione accordata dalle autorità statuali e, dunque, non necessitare dello strumento di protezione internazionale. L'art. 7, paragrafo 2, della Direttiva Qualifiche definisce esplicitamente la protezione nel Paese d'origine sulla base di tre condizioni: la protezione deve essere effettiva, non temporanea ed accessibile al ricorrente. La valutazione delle tre condizioni, inoltre, deve essere compiuta anche in ragione delle qualità personali del richiedente. In particolare, con riferimento al requisito dell'effettività, la valutazione per la determinazione dell'esistenza o inesistenza di una protezione effettiva va condotta in due fasi, con riferimento: alla valutazione sulla carenza o insufficienza sistematica di protezione dello Stato; all'esistenza, in caso di sufficiente protezione dello Stato, fornita in via generale, dell'esistenza di circostanze personali del ricorrente che richiedano una valutazione particolare dell'effettività della detta protezione (cfr. *Qualification for international protection – Directive 2011/95/EU, A Judicial Analysis, December 2016, EASO*).

Nel caso in esame, il Tribunale ritiene di poter valutare che il sistema di protezione offerto dalle autorità statali del Bangladesh non sia adeguato ad offrire sufficiente tutela al ricorrente.

In merito, si evidenzia come, la decisione del signor Howlader Mohasin di non rivolgersi alle autorità, trovi innanzitutto una giustificazione nella condizione di vulnerabilità e fragilità in cui lo stesso versava, data la sua giovane età, l'assenza di supporto di familiari e la precaria situazione economica, che non lo poneva nelle condizioni di poter far fronte al debito contratto. Inoltre, si consideri che, come testimoniato dalle fonti, per quanto sia astrattamente possibile richiedere rimedi giudiziari per violazioni di diritti umani, in Bangladesh *"la mancanza di fede pubblica nel sistema giudiziario ha scoraggiato molti dal presentare denunce. Sebbene la legge preveda un difensore civico, questo non è stato istituito"* (Annual report on human rights in 2018, USDOS – US Department of State:



<https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2018/sca/289242.htm>), facendo sì che le carenze sistemiche dell'apparato giudiziario e di polizia finiscono per disincentivare i cittadini a ricercare protezione da parte dello Stato stesso. Infatti, *“La possibilità per i cittadini di accedere alla giustizia è compromessa dalla corruzione endemica all'interno del sistema giudiziario e dai gravi arretrati. La detenzione preventiva è spesso lunga e molti imputati non hanno accesso alla difesa. I sospettati sono abitualmente soggetti ad arresti e detenzioni arbitrari, richieste di tangenti e abusi fisici da parte della polizia. Casi penali contro attivisti del partito di governo vengono regolarmente archiviati sulla base di "considerazioni politiche", minando il processo giudiziario e consolidando una cultura di impunità. La legge sui poteri speciali del 1974 consente la detenzione arbitraria senza accuse e il codice di procedura penale consente la detenzione senza un mandato. Una legge antiterrorismo del 2009 include un'ampia definizione di terrorismo e generalmente non soddisfa gli standard internazionali. Sono state ripetutamente sollevate preoccupazioni sul fatto che le procedure e le sentenze del Tribunale internazionale per i crimini non soddisfano gli standard internazionali su questioni come la protezione delle vittime e dei testimoni, la presunzione di innocenza, l'accesso dei alla difesa e il diritto alla libertà su cauzione. Il tribunale ha continuato a emettere sentenze di condanne a morte anche nel 2018.”* (Freedom House, Report 2019, consultabile al seguente link: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/bangladesh>).

Tali considerazioni, che delineano un sistema di tutele malfunzionante ed inefficiente, consentono di valutare non effettiva ed insufficiente la protezione che il ricorrente potrebbe astrattamente domandare nel proprio Paese d'origine.

Inoltre, quanto alla sussistenza del danno grave che legittima il riconoscimento della protezione sussidiaria nella specifica situazione del ricorrente, il fatto che egli abbia già subito delle forme di minaccia e il fatto che sia stato già in precedenza picchiato dal proprio creditore – elementi, questi, da ritenere attendibili alla luce della complessiva valutazione di credibilità effettuata nei confronti delle dichiarazioni rese -, rappresentano certamente fattori rilevanti ai fini della valutazione dell'effettività del rischio da lui prospettato. A ciò si aggiunga che, secondo quanto riportato dalle fonti d'informazione, la frequenza del fenomeno dei prestiti a tassi usurari è strettamente legata alla conseguente diffusione di situazioni di sfruttamento e maltrattamento nei confronti dei debitori inadempienti da parte dei loro creditori. In particolare, un fenomeno piuttosto diffuso in Bangladesh, soprattutto nelle aree rurali - la cui possibile rilevanza deve essere tenuta in considerazione dall'organo giudicante -, consiste in forme di sfruttamento assimilabili alla schiavitù, legate a situazioni di indebitamento e che prendono il nome di “bonded labour” o “debt bondage”. Secondo quanto affermato nella *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery* (Adopted by a Conference of Plenipotentiaries convened by Economic and Social Council resolution 608(XXI) of 30 April 1956 and done at Geneva on 7 September 1956. Entry into force: 30 April 1957, in accordance with article 13), si tratta di un fenomeno che può esser definito come *“lo status o la condizione di chi, essendo debitore, si sia obbligato a fornire, a garanzia d'un debito i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora il valore di questi servizi, valutato in termini ragionevoli, non sia destinato all'estinzione del debito, ovvero se la durata degli stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia definita”*. Nel caso in esame, la precaria situazione del richiedente e l'impossibilità, qualora rimpatriato, di uscire dall'attuale condizione di insolvenza (non avendo egli un lavoro ed avendo avuto esperienza soltanto



come contadino alle dipendenze del padre), potrebbero determinare per lui la concreta possibilità di venire sottoposto ad una simile forma di sfruttamento e di assoggettamento da parte del proprio creditore. Tale prospettiva rientrerebbe certamente nella fattispecie dettata dalla lettera b) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007, configurando, dunque, un rischio effettivo di danno grave.

Dunque, il Collegio, considerati i suddetti elementi e valutato il profilo personale del signor Howlader Mohasin, ritiene di poter considerare sussistenti i requisiti necessari per il riconoscimento della protezione sussidiaria, correndo il richiedente il rischio effettivo di essere maltrattato od altrimenti vessato da parte del proprio creditore.

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.PR. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Si provvede infine con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così provvede:

- Accoglie il ricorso proposto da _____, nato in Bangladesh, _____ e riconosce la protezione sussidiaria, a norma della lettera b) dell'art. 14 D.lgs n.251/2007;
- Nulla sulle spese;
- Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22.05.2019.

Il Giudice Relatore
dott. Martina Flamini

Il Presidente
dott. Laura Sara Tragni

